

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTROLLO DELL' ATTIVITA' SPORTIVA

DEL C.U.S. MACERATA A.S.D. approvato dal C.D. in data 26/08/2024

EX ART. 16 D.LGS. N. 36/2021 e 39/2021

Sommario

1. Premessa	1
2. Finalità	2
3. Diritti e doveri	3
4. Fattispecie di abuso rilevanti	4
5. Misure di prevenzione e di controllo	6
5.1. Trasparenza e pubblicità	6
5.2. Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari	6
5.3 Accesso e uso dei locali	6
5. 4 Trasferte	7
5.5 Supporto psicologico e psico-terapeutico	7
5.6 Certificazione	7
5.7 Obbligo di intervento e segnalazione	8
5.8 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva.....	8
5.8 Trattamento dei dati personali	8
6. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni	9
7. Segnalazione dei comportamenti abusivi	10
8. Gestione della segnalazione.....	10
9. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.....	11
9.1 Sanzioni nei confronti dei collaboratori	
9.2 Sanzioni nei confronti dei volontari, degli atleti e dei tesserati	
10. Trattamento dei dati personali del segnalante.....	14
11. Attività a rischio.....	14
12. Misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione.....	15
13. Monitoraggio periodico dei risultati.....	15

1. Premessa

1. Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dal Centro Universitario Sportivo di Macerata – Associazione Sportiva dilettantistica (C.U.S. MACERATA – A.S.D.), come previsto dal comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021, nel rispetto sia delle Linee Guida e del Regolamento pubblicati dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI)

approvate con Delibera F-2 dal Consiglio Federale nella riunione del 29 agosto 2023, nonché dei canoni elaborati dal CONI (ai sensi dell'art. 2 comma 4 Statuto del CONI) rubricati "I principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" e contenenti le Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

2. Il presente Modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'ASD C.U.S. MACERATA indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.

3. Esso ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, nonché le eventuali integrazioni delle Linee Guida adottate dalla FederCUSI.

4. Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla homepage del sito internet dell'ASD C.U.S. MACERATA e affisso nella bacheca della sede e degli impianti sportivi universitari, nonché comunicato al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer), ai sensi dell'art. 8 delle Linee Guida FederCUSI, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati.

2. Finalità

1. Il presente Modello organizzativo e di controllo ha lo scopo di tutelare i minori e di prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. In particolare, il presente Modello persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire e controllare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche
- b) la promozione dei diritti dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati contro ogni forma di abuso, violenza, disparità di genere o qualunque altra forma di discriminazione;

- c) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- d) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- e) l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- f) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- g) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- h) la partecipazione della ASD C.U.S. MACERATA alle iniziative organizzate nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- i) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della ASD stessa.

3. Diritti e doveri

1. Costituiscono diritti fondamentali dei tesserati:

- a) essere trattati con rispetto e dignità;
- b) essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere, siano essi sessuali, fisici o psicologici che si verifichino in situazioni isolate o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona o online (tra cui, ma non limitatamente, ai social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità, potere o autorità nei confronti di un'altra persona. L'abuso può anche assumere la forma di negligenza;
- c) essere tutelati anche da ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- d) il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati da considerare assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

2. L' ASD C.U.S MACERATA persegue il principio di inclusività, garantendo il pari accesso alle attività sportive sia agli atleti normodotati, sia agli atleti con disabilità fisica, nonché a coloro che si trovano in posizione di svantaggio per ragioni economiche e/o familiari.
3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
4. L' ASD C.U.S. MACERATA si impegna in particolar modo a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati minorenni. A tal fine è nominato il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al seguente art. 6 del presente Modello di prevenzione sportiva.
5. Tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti sono obbligati al rispetto dei suddetti diritti e sono tenuti a partecipare ai corsi formativi organizzati dall'ASD C.U.S. MACERATA in materia di corretto trattamento degli atleti.
6. È vietato per i tesserati esprimere nelle zone e nei centri riservati ai media (conferenze stampa e interviste; team meeting; canali tradizionali o digitali; social media; prima dell'inizio della competizione etc.) punti di vista indirizzati – direttamente o indirettamente – contro le persone e/o la loro dignità.
7. È vietata ogni forma di ricerca di informazioni o indagine sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei tesserati.

4. Fattispecie di abuso rilevanti

1. È perseguita qualunque condotta attiva oppure omissiva, che direttamente o indirettamente si concretizzi in:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
2. A fini del comma precedente, si intendono:
 - a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul

senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

5. Misure di prevenzione e di controllo

5.1. Trasparenza e pubblicità

1. L’ASD C.U.S MACERATA pubblica sul proprio sito internet e in bacheca il Presente Modello organizzativo e controllo delle attività sportive, nonché del Codice etico per garantire la piena e fruibile accessibilità ai diritti e ai doveri di atleti e istruttori, insieme alla conoscenza delle procedure da seguire per effettuare le segnalazioni di abuso.

2. L’ASD C.U.S MACERATA comunica tempestivamente l’adozione del Modello di organizzazione e controllo delle attività sportive al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni e al Responsabile Federale delle politiche di safeguarding della FederCUSI e delle Federazioni e degli Enti di promozione Sportiva a cui l’ASD è affiliata.

3. L’ASD C.U.S MACERATA comunica ogni informazione rilevante al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni della società e al Responsabile delle politiche di safeguarding, della FederCUSI.

5.2. Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari

1. L’ASD C.U.S MACERATA partecipa a corsi periodici di formazione nonché alla diffusione e accesso a materiali informativi rivolti a tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

2. Tutti i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a partecipare agli incontri formativi stabiliti dalla ASD e/o ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di safeguarding, con l'obbligo di giustificare la loro, eventuale, assenza.

3. Sono oggetto di formazione le seguenti materie: diritti e doveri di atleti e di istruttori; i rapporti con gli atleti, in particolar modo se minorenni; i segnali di riconoscimento di situazioni di abuso o di difficoltà psichica di cui gli atleti potrebbero essere vittima.

5.3 Accesso e uso dei locali

1. Durante le sessioni di allenamento è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell' ASD C.U.S MACERATA.

2. I tecnici possono entrare negli spogliatoi dedicati agli atleti solo per motivi strettamente connessi alla pratica sportiva.

3. Durante le sedute di allenamento miste sono garantiti spogliatoi separati per gli atleti di sesso differente.

4. Durante le sessioni di allenamento non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate minori di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

5. Durante le sessioni di allenamento o di prova agli atleti e ai tecnici sono attribuiti spogliatoi distinti e autonomi.

6. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

5.4 Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione, con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

3. Durante le trasferte in cui partecipano sia atleti di sesso maschile, sia atleti di sesso femminile è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell'assegnazione delle stanze.

5.5 Supporto psicologico e psico-terapeutico

1. L' ASD C.U.S MACERATA mette a disposizione degli atleti e di tutti i lavoratori, collaboratori e volontari i contatti di un professionista per poter ricevere assistenza psicologica o psico-terapeutica, nel rispetto del principio di riservatezza.

5.6 Certificazione

1. Prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni, l'ASD C.U.S MACERATA acquisisce il certificato del casellario giudiziario e/o qualunque altra documentazione idonea ad accertare i carichi pendenti così come disposto dall'art. 25 bis D.P.R. n. 313/2002 e dall'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014.

2. L'assenza della suddetta documentazione impedisce la conclusione di qualunque rapporto lavorativo tra l'ASD C.U.S MACERATA e allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni.

5.7 Obbligo di intervento e segnalazione

1. Gli allenatori, i tecnici, i dipendenti, i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e/o gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono attivare senza indugio la procedura di segnalazione di cui all'art. 7 del presente Modello, informandone il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 6 e/o il Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

5.8 Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva

1. L'ASD C.U.S MACERATA favorisce le relazioni e il confronto tra atleti, tecnici, personale di supporto, esercenti la responsabilità genitoriale o chi si occupa della cura dei minori, anche organizzando incontri periodici di confronto allo scopo di instaurare rapporti di collaborazione rispettosi dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti.

2. Durante le sessioni di dialogo e confronto tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività sportiva è possibile discutere di eventi e/o di dinamiche che potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica degli atleti allo scopo di individuare soluzioni comuni.

3. Qualunque soggetto indicato nel comma primo del presente articolo può prendere l'iniziativa chiedendo la fissazione di un incontro con coloro che sono coinvolti nell'attività sportiva e individuando l'oggetto della discussione.

5.8 Trattamento dei dati personali

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
2. I dati personali raccolti devono essere gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
4. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
7. Ogni richiesta dell'interessato colta ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione, rettifica, integrazione e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali può essere inoltrata all'indirizzo email segreteria@cusmacerata.it

6. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni

1. L'ASD C.U.S MACERATA nomina un Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, soprattutto di quelli minorenni, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021. Con delibera del Consiglio Direttivo del 14/05/2024 è stato nominato **Responsabile Safeguarding dell' ASD C.U.S. MACERATA Tommaso Mascitti.**

2. Il Responsabile non deve aver conseguito condanne penali e la ASD deve acquisire il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002 e del D.lgs. n. 39/2014.
3. Il Responsabile non deve aver subito procedimenti disciplinari per abuso, violenza o discriminazione su atleti o altri lavoratori sportivi.
4. Il Responsabile è dotato di autonomia e indipendenza rispetto all'organizzazione sociale.
5. Il Responsabile deve avere esperienza e competenza nel settore sportivo e nella tutela del minore, garantendo la massima professionalità nell'adempimento dei propri compiti.
6. La nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sulla homepage dell'Affiliata o affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding in sede di affiliazione/riaffiliazione.
7. Il Responsabile Safeguarding dura in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente (generalmente 4 anni) e non può essere revocato o sostituito se non per giusta causa.
8. Il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e ai seminari informativi organizzati dalla FederCUSI.
9. Il Responsabile, favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, ha potere di:
 - a) accedere alle strutture sportive laddove lo ritenga necessario;
 - b) effettuare audizioni di atleti, istruttori, personale medico e di chiunque entri a contatto con gli atleti;
 - c) effettuare ispezioni senza preavviso.

7. Segnalazione dei comportamenti abusivi

1. La segnalazione può essere effettuata:
 - a) oralmente, recandosi presso gli uffici del Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
 - b) inoltrando una e-mail all'indirizzo: segreteria@cusmacerata.it ;
 - c) in forma anonima.
2. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
3. L'ASD C.U.S MACERATA tutela tutti coloro che effettuano in buona fede una segnalazione, tra cui:
 - a) i. presentato una denuncia o una segnalazione;

- b) ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- c) iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- d) iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

8. Gestione della segnalazione

1. La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:
 - a) segnalazione;
 - b) registrazione della segnalazione in un apposito registro conservato dal Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
 - c) istruttoria della segnalazione;
 - d) risoluzione della segnalazione e comunicazione delle risultanze al Consiglio Direttivo e al Segretario Generale e, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di giustizia sportiva.
2. Dopo aver ricevuto la segnalazione il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale.
3. Laddove ne sussistano i presupposti il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni deve anche comunicare la segnalazione al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding, nonché agli organi di giustizia sportiva.
4. Nelle ipotesi in cui siano stati segnalati eventi estremamente gravi e sussistano evidenti prove a loro supporto l'ASD C.U.S MACERATA può adottare misure cautelari di carattere sospensivo.
5. La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito internet dell'ASD C.U.S MACERATA e/o affissa in bacheca per la piena conoscibilità di tesserati, degli istruttori e di tutti gli altri soggetti che operano a stretto contatto con gli atleti.

10. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione/Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

9.1 Sanzioni nei confronti dei collaboratori

I comportamenti tenuti dai collaboratori in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore

- che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
 - incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 - l'effettuazione, con colpa grave e/o con dolo, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
 - incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

9.2 Sanzioni nei confronti dei volontari, degli atleti e dei tesserati

Nei confronti dei volontari, degli atleti, dei tesserati e di chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

10. Trattamento dei dati personali del segnalante

1. L'ASD C.U.S MACERATA garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

2. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di 5 anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione. Dopo tale termine i dati verranno cancellati oppure resi anonimi.

11. Attività a rischio

1. Sono considerati soggetti a rischio di abusi, discriminazioni e violenza, così come descritti nell'art. 4, le seguenti situazioni:

- a) ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
- b) la gestione degli accessi presso i locali dell'affiliato;
- c) viaggi, trasferte e pernotti;
- d) trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
- e) manifestazioni sportive di qualsiasi livello e la loro gestione;
- f) la selezione degli operatori sportivi;
- g) la gestione delle attività sportive degli atleti minori di età;
- h) le attività di comunicazione dell'affiliato;
- i) le sponsorizzazioni e le attività di marketing e pubblicitarie;
- j) i rapporti con i media.

2. Per monitorare il grado di rischio, i fattori da prendere in considerazione saranno:

- a) Cause organizzative/procedurali, come lacune o insufficienze nel sistema organizzativo - gestionale

- b) Mancanza o insufficienza di un sistema di controlli interni preventivi, ovvero mancanza di controlli;
- c) Problemi di comunicazione interna delle procedure o delle regole ovvero mancanza di informazione sulle procedure;
- d) Difficoltà di individuare i responsabili di singole operazioni, nonché assenza di registrazione delle stesse;
- e) Eventuale negligenza dei dipendenti/collaboratori;

12. Misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione

1. L'ASD CUS MACERATA, nell'ottica di rendere un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati, ha previsto di procedere alla messa in atto delle seguenti azioni:

a) inserire all'interno dei contratti di lavoro per tecnici, dirigenti sportivi, medici e operatori sanitari e chiunque altro sottoscriva un rapporto di collaborazione o prestazione di attività lavorativa con l'Associazione la seguente clausola contrattuale: *"Dichiaro di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Ente e del Codice di Condotta e di impegnarmi a rispettare i principi in essi stabiliti"*;

b) l'Associazione si impegna a definire un piano di informazione e formazione rivolto ai tecnici, agli operatori sanitari nonché a qualsiasi soggetto interessato, avente ad oggetto i seguenti ambiti:

* disturbi alimentari, come riconoscerli e come aiutare i soggetti più fragili:

* educazione alimentare: lo sport e una corretta educazione alimentare;

* educazione sentimentale e parità di genere;

* abusi, come riconoscere gli indizi degli abusi fisici e psicologici.

b) agevolare l'accesso di eventuali psicologi, psicoterapeuti o altri professionisti che supportino l'atleta in tutti i luoghi appartenenti all'Ente.

13. Monitoraggio periodico dei risultati

1. Il Responsabile, annualmente, monitorerà l'andamento delle suddette iniziative, riportandone gli esiti agli organi apicali dell'Associazione e indicando eventuali azioni di miglioramento che ritiene opportune.